

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REGOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
TRA TINTOLAVANDERIE E CONSUMATORI**

tra

**Camera di Commercio di Arezzo - Siena - CNA Arezzo - CNA Siena -
Confartigianato Arezzo - Confartigianato Siena - Adiconsum Arezzo –
Adiconsum Siena – Confconsumatori Siena – Federconsumatori
Arezzo – Federconsumatori Siena**

PREMESSO CHE

Le associazioni firmatarie, constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra tintolavanderie e consumatore, ritengono utile condividere alcuni principi e regole, anche al fine di promuovere una cultura del dialogo e della professionalità e di prevenire le controversie, con vantaggio di ambedue le parti

SI CONVIENE

di approvare le seguenti condizioni di prestazione del servizio di tintolavanderia:

Articolo 1

La Tintolavanderia rilascerà, al momento della consegna del capo, e per il successivo ritiro, apposita ricevuta riportante la data di consegna, l'indicazione sommaria dei capi e il prezzo dovuto per la prestazione richiesta, nonché l'eventuale esistenza di macchie e/o difetti.

Articolo 2

In caso di difficoltà o di indicazioni assenti nell'etichetta obbligatoria di composizione e di manutenzione dei capi, la tintolavanderia è obbligata a comunicare al cliente gli eventuali rischi dovuti al trattamento richiesto. In questo ultimo caso, il cliente si assumerà l'intero rischio per ogni eventuale danneggiamento.

La tintolavanderia non risponde dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili.

La tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora ritenga di non avere la possibilità di eseguirlo correttamente, per carenza di mezzi o per incertezza delle informazioni necessarie.

La tintolavanderia, senza addebitare alcuna spesa al cliente, può sempre recedere dal contratto se, da un migliore esame degli oggetti, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito. Quando la lavorazione si effettua a rischio del cliente, dovrà farsene espressa menzione nella ricevuta firmata.

Articolo 3

La tintolavanderia provvederà alla consegna del capo soltanto a chi sarà munito di apposita ricevuta cartacea o fotografica. In caso d'immagine digitale la tintolavanderia potrà chiedere alla persona che ritira il capo di firmare una ricevuta di avvenuta consegna esibendo eventualmente un valido documento di riconoscimento. In caso contrario rimane in capo alla tintolavanderia ogni tipo di responsabilità, poiché in tal caso la consegna è stata effettuata a persona non munita di ricevuta.

Nel caso che il cliente abbia smarrito la ricevuta, sarà tenuto a fornire i propri dati (nome e cognome, descrizione del capo, recapito telefonico) alla tintolavanderia per il ritiro in data da concordare.

Articolo 4

La tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati dal cliente (giacenze) per un periodo massimo di sei mesi dalla data di consegna, salvo diversa esplicita pattuizione scritta tra le parti.

Articolo 5

Il cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro.
Eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dovranno essere presentati all'atto del ritiro del capo.
In ogni caso consumatore e lavanderia sono tenuti alla reciproca correttezza.

Articolo 6

La tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per il deterioramento totale o parziale dei capi sulla base della "tabella di deprezzamento" allegata alla presente convenzione.
Si fa riferimento alla tabella di deprezzamento anche in caso di smarrimento del capo da parte della tintolavanderia.
I capi non si possono considerare smarriti finchè non sono decorsi 60 giorni dalla data di restituzione

Articolo 7

In caso di controversie, se il Cliente e la tintolavanderia non raggiungono un accordo bonario, le parti potranno rivolgersi preventivamente ad una commissione formata da un rappresentante di un'associazione di consumatori e un rappresentante di un'associazione datoriale.
Il ruolo di componente della Commissione Paritetica di conciliazione è svolto a titolo gratuito. La Camera di Commercio di Arezzo – Siena espletterà le funzioni di segreteria delle Commissioni.

Articolo 8

Il Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data della firma di sottoscrizione, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti, a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza prevista.
In sede di rinnovo potranno essere concordate delle modifiche all'attuale testo.

Articolo 9

Le associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente il presente Protocollo presso i propri associati e le proprie strutture territoriali.
Le associazioni delle tintolavanderie firmatarie si impegnano ad inviare ai propri associati un testo semplificato del presente accordo perché sia affisso, in modo visibile alla clientela, nei locali delle tintolavanderie aderenti.

Arezzo, 5 Ottobre 2023

Il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo - Siena
Dott. Massimo Guasconi

Per CNA Arezzo
Il Presidente CNA Tintolavanderie Arezzo su delega del Presidente CNA Arezzo Fabio Mascagni
Andrea Cherubini

Per CNA Siena
Il Presidente Provinciale
Massimo Nocci

Per Confartigianato Arezzo
Il Presidente Confartigianato Imprese Arezzo
Maurizio Baldi

Per Confartigianato Siena
Il Vice – Segretario Generale
Gabriele Carapelli

Per Adiconsum Arezzo
Il segretario Responsabile
Vincenzo Tresca

Per Adiconsum Siena
Il responsabile Provinciale
Patrizio Lucchesi

Per Confconsumatori Siena
Il coordinatore Provinciale
Avv. Duccio Panti

Per Federconsumatori Arezzo
La Presidente
Chiara Rubbiani

Per Federconsumatori Siena
Il Presidente
Avv. Luca Falciani

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Arezzo - Siena
Avv. Marco Randellini